

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 34/1974. Modifiche al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Vista la delibera del CIPE in data 5 luglio 1974 riguardante le direttive sulla politica tariffaria;

Considerato che la situazione economica dell'Enel e delle altre aziende elettriche richiede il riequilibrio del rapporto costi-ricavi onde assicurare lo sviluppo del servizio elettrico;

Ritenuta l'opportunità di assicurare tale riequilibrio mediante una revisione dei vigenti prezzi e tariffe dell'energia elettrica e la istituzione di un sovrapprezzo, a carico dell'utenza, onde compensare i maggiori costi dei combustibili impiegati nelle centrali termoelettriche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica, a parziale modifica di quelle contenute nei provvedimenti CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi.

Capitolo I

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.

Le tariffe di cui al capitolo I, punto 1), del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.400	12,10
da oltre 100 a 500 kW		11,70
oltre 500 kW		10,70

Per i contratti di cui al capitolo I, punto 1), comma b), secondo e quarto capoverso, del provvedimento n. 941, l'impresa fornitrice, ove l'utente non abbia ancora esercitato la facoltà di optare per la tariffa unificata ai sensi del secondo capoverso della citata disposizione o la facoltà prevista per i contratti di cui al quarto capoverso della stessa norma, può aggiungere al corrispettivo in atto un importo per kWh uguale, a parità di utilizzazione della potenza, alla maggiorazione risultante dalla applicazione della tariffa prevista al presente punto 1) per la classe di potenza corrispondente a ciascuna fornitura, rispetto all'analoga tariffa prevista dal provvedimento n. 941.

Il compenso di cui al capitolo I, punto 1), quarto capoverso, del provvedimento n. 941 non può essere superiore a L. 430 annue.

2) Forniture straordinarie.

Il compenso di cui al capitolo I, punto 2), del provvedimento n. 941 non può essere superiore a L. 0,60 per Watt-giorno.

Capitolo II

ILLUMINAZIONE PRIVATA IN LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

1) Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni.

Le disposizioni di cui al capitolo II del provvedimento n. 941 si applicano, con le modificazioni previste nel presente capitolo, limitatamente alle forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi di privata illuminazione in locali diversi dalle abitazioni, come definite al successivo capitolo III.

Le forniture di energia elettrica di cui al presente capitolo sono regolate dalle seguenti tariffe in sostituzione di quelle previste dal capitolo II del provvedimento n. 941 e dal provvedimento n. 17/1972:

a) tariffa a consumo libero:

L. 200 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 47 per ogni kWh consumato. All'utenza scritta nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applica la stessa quota fissa mensile di L. 200 più L. 41 per ogni kWh consumato;

b) tariffe binomiche per utenza ad alta utilizzazione che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da 10 a 30 kW	1.000	38,50
oltre 30 kW		34,50

2) Forniture straordinarie.

La tariffa di cui al capitolo II, punto 2), del provvedimento n. 941, modificata dal provvedimento n. 17/1972, non può essere superiore a L. 0,90 per Watt-giorno.

Capitolo III

USI DOMESTICI

1) Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi domestici.

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano destinate ad usi domestici le forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare qualsiasi applicazione, per qualunque potenza, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo (con esclusione però di alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di pena) le quali sono regolate dalle tariffe e condizioni di fornitura di cui al presente capitolo, in sostituzione di quelle previste dai capitoli II, III e IV del provvedimento n. 941 e dal provvedimento n. 17/1972.

L'utente può utilizzare la fornitura per uso domestico anche per alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 kW.

Quando non si verificano queste due condizioni, l'utente può ottenere la fornitura per uso domestico per le sole applicazioni che interessino i locali destinati ad abitazione mentre per le altre applicazioni l'energia sarà somministrata con separate forniture alle tariffe di cui ai capitoli II e IV del presente provvedimento.

L'utente può alimentare con la fornitura per uso domestico anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione, a condizione che richieda una sola fornitura con unico punto di consegna per le applicazioni domestiche ed i predetti servizi generali.

Alle forniture di cui al presente capitolo si applicano le seguenti tariffe:

a) per le forniture, in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

prezzo del kWh L. 21,30

Quota fissa mensile lire

200 per potenza impegnata fino a kW 1,5

400 per potenza impegnata fino a kW 2

1.200 per potenza impegnata fino a kW 3

1.800 per potenza impegnata fino a kW 4,5

2.400 per potenza impegnata fino a kW 6

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 400 per ciascun kW impegnato oltre predetto valore.

Le forniture attualmente destinate, in una stessa abitazione, ad usi di illuminazione e ad usi domestici diversi dalla illuminazione, con due distinte misure, vengono considerate, ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe e delle altre norme del presente provvedimento, quale unica fornitura.

Conseguentemente, il prezzo del kWh sarà applicato alla somma dei quantitativi di energia registrati dai due misuratori mentre la quota fissa sarà riferita alla somma della potenza attualmente impegnata per gli usi domestici diversi dalla illuminazione e di quella relativa agli usi di illuminazione, che si assume in misura pari a 500 Watt, quando la potenza attualmente impegnata per usi domestici diversi dalla illuminazione non sia superiore a 4 kW, e pari a 1.000 Watt, quando detta potenza sia superiore a 4 kW.

Le tariffe per le forniture in atto a cottimo nei confronti di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW per usi di case di abitazione si derivano dalle tariffe sopra indicate in base al numero delle ore di utilizzazione stabilito ai fini fiscali con i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, assumendo una quota fissa mensile pari a L. 100:

b) per le nuove forniture, ivi comprese quelle in atto per le quali l'utente chiede la modifica della potenza impegnata:

prezzo del kWh L. 21,30

Quota fissa mensile
lire

- 200 per potenza impegnata fino a kW 1,5
- 1.200 per potenza impegnata fino a kW 3
- 2.400 per potenza impegnata fino a kW 6
- 4.000 per potenza impegnata fino a kW 10

Per le potenze impegnate superiori a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 2.000 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

2) Forniture di energia elettrica per usi domestici con contratti di durata inferiore ad un anno.

Per le forniture di energia per usi domestici a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi, l'utente è tenuto a pagare le quote fisse di potenza limitatamente ad un semestre.

3) Condizioni di fornitura:

a) il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile non devono essere inferiori a 0,9. Qualora, per le utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, il fattore di potenza medio mensile del lieve risultò, da apposita misura, inferiore a questo valore, il prezzo del kWh viene aumentato dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,9; detta maggiorazione non può essere richiesta alle utenze con potenza impegnata fino a 10 kW;

b) i corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata, salvo il caso delle forniture a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi di cui al precedente punto 2). Non sono ammessi prelievi di potenza oltre il valore contrattualmente impegnato. A tale scopo l'impresa fornitrice può limitare, con adatto dispositivo, la potenza a disposizione al valore della potenza impegnata;

c) nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

Capitolo IV

FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI
DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

Le tariffe di cui al capitolo V, paragrafo A), punti 1), 2), 3), 5), e 12) del provvedimento n. 941 sono sostituite, ad ogni effetto dalle seguenti:

1) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a 500 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.400	12,10
da oltre 100 a 500 kW		11,70

b) tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

- L. 700 per kW-mese
- L. 18,50 per ogni kWh consumato;

c) tariffa a consumo libero fino a 5 kW:

- L. 200 per kW-mese
- L. 25 per ogni kWh consumato;

d) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	2.100	9,70
da oltre 100 a 500 kW		9,60

2) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre 500 a 3.000 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	1.400	11,00
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,30

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.100	8,90
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,30

c) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.100	8,90
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,30

d) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	350	8,90
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,30

3) Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a 3.000 kW:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	1.400	9,40
da oltre 10.000 a 25.000 kW		8,20
oltre 25.000 kW		6,30

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.100	7,40
da oltre 10.000 a 25.000 kW		6,30
oltre 25.000 kW		5,00

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo A), punto 3), comma b), del provvedimento n. 941;

c) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	2.100	7,40
da oltre 10.000 a 25.000 kW		6,30
oltre 25.000 kW		5,00

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo A), punto 3), comma c), del provvedimento n. 941;

d) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 3.000 a 10.000 kW	350	7,40
oltre 10.000 kW		6,30

4) Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli:

a) tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	900	9,20
oltre 100 kW		9,00

b) tariffa di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 20 kW	450	14,90

c) tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire		Prezzo del kWh lire	
	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3	dall'1-4 al 30-9	dall'1-10 al 31-3
fino a 100 kW	900	1.400	9,20	12,10
da oltre 100 a 500 kW			9,60	11,70

d) tariffa di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

Corrispettivo mensile di potenza per kW lire					Prezzo del kWh lire
1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	da 5 a 9 mesi	
2.090	1.890	1.680	1.470	1.400	12,10

5) Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario:

a) tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 280 per kW-mese
corrispettivo di energia: " 7,40 per kWh

b) tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 300 per kW-mese
corrispettivo di energia: " 7,40 per kWh

c) tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o in alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 740 per kW-mese
corrispettivo di energia: " 8,40 per kWh

6) Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.

Per le forniture straordinarie di cui al capitolo V, paragrafo A), punto 12), del provvedimento n. 941 le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 300 per kW-giorno per utilizzazioni fino a 12 ore giornaliere della potenza a disposizione e a L. 450 per kW-giorno per utilizzazioni superiori.

7) Sono abrogate le disposizioni relative alle tariffe di cui al capitolo V, paragrafo A), punti 10) e 11) del provvedimento n. 941.

Capitolo V

FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

1) Ai fini della applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo A), punto 2), commi b) e d) del provvedimento n. 941 si assumono le seguenti aliquote espresse in lire per kWh, in luogo di quelle indicate nelle citate disposizioni parzialmente modificate dal provvedimento n. 17/1972:

	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh	Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno oltre 150.000 e fino a 10 milioni di kWh annui
Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni	16,80	15,50
Usi domestici	12,10	11,20

2) Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà prevista dal capitolo VI, paragrafo D), punto 1), del provvedimento n. 941, le tariffe per forza motrice e usi industriali di cui al capitolo V, paragrafo A), del citato provvedimento sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

1) Per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore:

a) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	1.400	12,10
da oltre 100 a 500 kW		11,70
da oltre 500 a 1.000 kW		10,70
da oltre 1.000 a 3.000 kW		10,10
da oltre 3.000 a 10.000 kW		9,20
oltre 10.000 kW		9,00

b) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
da oltre 500 a 1.000 kW	2.100	8,70
da oltre 1.000 a 3.000 kW		8,10
da oltre 3.000 a 10.000 kW		7,30
oltre 10.000 kW		7,00

Per forniture corrispondenti a una parte del fabbisogno del rivenditore:

tariffe di tipo binomio per forniture di integrazioni e già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo D), punto 1), del provvedimento n. 941:

Potenza impegnata	Corrispettivo mensile di potenza per kW lire	Prezzo del kWh lire
fino a 100 kW	2.000	9,20
da oltre 100 a 500 kW		9,10
da oltre 500 a 1.000 kW		8,30
da oltre 1.000 a 3.000 kW		7,70
da oltre 3.000 a 10.000 kW		6,90
oltre 10.000 kW		6,60

3) Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente punto 2) devono anche applicarsi le condizioni di fornitura di cui al capitolo V, paragrafo B), del provvedimento n. 941.

Capitolo VI

SOVRAPPREZZO TERMICO

Al fine di corrispondere alle imprese distributrici che producono energia elettrica con impianti termoelettrici il rimborso maggiori oneri relativi al combustibile impiegato in detti impianti, è posta a carico di tutte le utenze per forniture di energia elettrica, con la stessa decorrenza di applicazione delle tariffe previste dal presente provvedimento, un sovrapprezzo per ogni kWh di consumo fissato nella misura seguente:

L. 4,40 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 3,90 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 Volt;

L. 3,70 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 Volt.

Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo di cui sopra:

a) le imprese autoproduttrici per l'energia da esse prodotta e consumata nei propri stabilimenti o in quelli di imprese consorziate o consociate ai sensi dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

b) le imprese distributrici, alle quali tuttavia incombe l'obbligo di applicare i sovrapprezzi nei confronti della propria utenza, secondo le norme contenute nel presente provvedimento;

c) le utenze sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

d) gli utenti di forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata fino a kW 1,5.

L'importo del sovrapprezzo deve essere applicato dalle imprese distributrici all'utenza e riscosso per conto della Cassa di Conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del presente provvedimento.

Le imprese stesse provvederanno a versare alla Cassa di Conguaglio le somme che risulteranno eccedenti il rimborso di cui al successivo capoverso, sulla base delle norme che saranno all'uopo emanate.

A decorrere dalle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale detta Cassa provvederà a riconoscere, alle imprese distributrici aventi diritto, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile (oli combustibili, gasolio, carboni esteri, metano) impiegato nelle centrali di produzione termoelettrica, non considerati dalla revisione dei prezzi e delle tariffe di cui ai precedenti capitoli.

A tale scopo, se necessario, la misura del sovrapprezzo posto a carico delle utenze potrà essere rivista, con successivi provvedimenti.

La misura del rimborso spettante alle imprese distributrici in relazione ai maggiori oneri di cui sopra sarà determinata con successivo provvedimento; con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i criteri per l'ammissione delle imprese distributrici al rimborso dei maggiori oneri.

Il rimborso dei maggiori oneri, di cui al presente capitolo, compete alle imprese elettriche minori non trasferite all'ed ed ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al provvedimento n. 11/1974.

Capitolo VII

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

Il « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche », di cui al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, assume, dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la denominazione di « Cassa conguaglio per il settore elettrico ».

Fermi restando gli attuali compiti istituzionali di detto Fondo, la Cassa di conguaglio assolverà anche tutti i compiti inerenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo VI del presente provvedimento.

Di conseguenza, la Cassa conguaglio istituirà due distinti Conti così denominati:

a) *Conto per le integrazioni tariffarie* cui sono demandati i compiti già assegnati al preesistente Fondo.

Per l'assolvimento di tali compiti saranno utilizzati i proventi derivanti:

dalla quota di prezzo di L. 0,05 per kWh prevista dal provvedimento n. 1169 del 21 giugno 1967, di cui si conferma l'applicazione per l'energia venduta all'utenza per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni e per usi domestici come definiti dal presente provvedimento e compresa, ai sensi del decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, nelle tariffe relative a tali forniture;

dai sovrapprezzi di L. 6 e di L. 5,52 per kWh, previsti dal provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969, di cui si conferma l'applicazione limitatamente alle utenze per usi di illuminazione privata in locali diversi dall'abitazione servite nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino e regolate dalle tariffe di cui al capitolo II, punto 1), comma a), del presente provvedimento;

da una quota di prezzo di L. 1 che, con la stessa decorrenza di applicazione delle tariffe previste dal presente provvedimento, è posta a carico delle aziende distributrici per ogni kWh di energia da esse venduto alla utenza per usi domestici nei territori dei comuni sopraindicati, in sostituzione del sovrapprezzo di L. 6 per kWh, di cui al provvedimento n. 1224, che cessa di avere applicazione, con la medesima decorrenza, limitatamente alle forniture utilizzate in locali adibiti ad abitazione; tale quota di prezzo è compresa, ai sensi del decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, nelle tariffe relative alle suddette forniture.

b) *Conto per l'onere termico* cui è demandato il compito di provvedere ai rimborsi di cui al precedente capitolo mediante i proventi del sovrapprezzo termico ivi previsto.

Capitolo VIII

NORME DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

1) Le imprese fornitrici applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti capitoli con effetto immediato, fatta salva l'osservanza delle norme sulla decorrenza e sulla prevalenza dei consumi contenute nel presente provvedimento.

2) Restano ferme, per quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 ed in quelli successivamente emanati in materia di prezzi, tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

3) Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, le tariffe di cui al capitolo IV del presente provvedimento, limitatamente alle forniture per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW, si applicano con la riduzione del 25% ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

4) Il Ministro delegato alla presidenza del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare i successivi provvedimenti previsti dal precedente capitolo VI nonché ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti adottate dal CIP in materia di prezzi, tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

Roma, addì 6 luglio 1974

p. Il Presidente

Il Ministro delegato: DE MITA